

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 15 gennaio 2021

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

La Legge finanziaria 2021 e altre novità del periodo

Il legislatore non si ferma mai, anche durante le vacanze (si fa per dire) di fine anno sono uscite raffiche di norme la cui lettura integrale ci terrebbe occupati per qualche settimana; la sola Legge finanziaria, la L. 178 del 30.12.2020, contiene 3 articoli, ma il primo articolo è composto da 1.150 (millecentocinquanta) commi!

Con questa informativa cerchiamo di aggiornarvi sulle disposizioni più importanti e di interesse generale, per eventuali altre questioni e approfondimenti rimaniamo a disposizione.

Bonus Investimenti in beni strumentali 2020 - L. 160/2019

Come già vi accennammo in occasione della Legge Finanziaria dello scorso anno (vedi ns/ Circolare del 27.12.2019), per il 2020 non esistono più né super né iper ammortamenti. Al loro posto è stato istituito un credito d'imposta (bonus) particolarmente interessante.

Comunque, in occasione della chiusura del prossimo bilancio 2020, avremo ugualmente la "coda" degli ammortamenti iper e super degli anni 2017-18-19 (è bene aggiornare il prospetto che annualmente redigiamo).

In più, per i beni nuovi acquistati nel 2020, sia in Italia che all'estero (per "acquistati" la legge intende "spediti" o "consegnati") si dovrà compilare un secondo diverso prospetto.

Avvertenze per l'esercizio 2020

Attenzione

Cosa dice la L. 160/2019 ?

Essa distingue i beni strumentali acquistati nel 2020 in **beni generici** e in **beni industria 4.0**:

- a favore delle imprese / lavoratori autonomi è previsto un credito d'imposta pari al **6%** del costo per gli investimenti in beni strumentali nuovi **generici** (ex super ammortamento);

- a favore esclusivamente delle imprese è previsto un credito d'imposta, differenziato in base al costo sostenuto (**40%** fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni), per gli investimenti in beni strumentali nuovi "**Industria 4.0**" di cui alla Tabella A della L. 232/2016 (ex iperammortamento).

Esiste poi anche un credito d'imposta, pari al 15% del costo, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B della L. 232/2016.

Per beneficiare di questo bonus la fattura d'acquisto deve contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione: "**Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 Legge n. 160/2019**"; siccome questa precisazione è giunta a fine anno, l'Ag. Entrate ha ammesso che questa aggiunta possa essere apposta dal cliente stesso successivamente, stampando in cartaceo la fattura elettronica e conservandola agli atti. In caso di leasing la dicitura va apposta sul contratto. È anche possibile inviare allo SDI apposita fattura elettronica contenente questa dicitura. Attenzione perché in mancanza di questa dicitura si rischia la revoca del bonus.

Inoltre, per gli investimenti in beni "**Industria 4.0**" di cui alle Tabelle A e B L. 232/2016, è necessario:

- predisporre una **perizia tecnica asseverata / attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000), ovvero una **dichiarazione** del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabelle A e B e che è interconnesso al sistema informativo aziendale;

- presentare una comunicazione al MISE - Ministero dello Sviluppo Economico - utilizzando un apposito modello ancora da approvarsi.

Noi suggeriamo sempre una perizia, non giurata, di un terzo (un ingegnere, un perito industriale, un Ente di certificazione) che attesti anche la data dell'avvenuta interconnessione.

Il bonus e' fruibile in **5 anni**, in 5 rate di pari importo (3 anni per i beni immateriali). Per i beni generici il bonus e' fruibile **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione del bene, per quelli Industria 4.0 dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione. Codice tributo, a seconda dell'agevolazione, 6932 per i beni ordinari, 6933 per i beni dell'All. A e 6934 per i beni dell'All. B.

Esistono poi casi particolari, del tipo acquisto in un determinato anno e interconnessione nel successivo anno, per i quali e' previsto un apposito complicato calcolo.

Nuovo Bonus investimenti in beni strumentali 2020 - 2021 - L. 178/2020 (L. Finanziaria 2021)

La faccenda, di per se' gia' complicata, si arricchisce di ulteriori difficoltà e contraddizioni con la L. Finanziaria 2021. Infatti il precedente bonus, appena commentato, e' scaduto il 31.12.2020 pero' (non si sa il perche') la Finanziaria 2021 e' intervenuta non solo modificando la normativa ma dandole **effetto retroattivo fin dal 16.11.2020**.

Pertanto chi ha effettuato acquisti agevolabili dal 16.11.2020 fino al 31.12.2020 non sa ancora come comportarsi: noi, ritenendo che la legge successiva implicitamente abroghi la precedente, siamo dell'opinione che tali acquisti possano beneficiare dei nuovi bonus (anche perche' piu' convenienti!). Alcuni commentatori lasciano la scelta.

Avvertenze per gli acquisti effettuati a partire dal 16.11.2020 compreso

Cosa dice la L. 178/2020 ?

Essa distingue i beni strumentali acquistati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (con coda al 2023) in **beni generici** (materiali e immateriali) e in **beni industria 4.0** (materiali e immateriali):

- a favore delle imprese / lavoratori autonomi e' previsto un credito d'imposta pari al **10%** del costo per gli investimenti in beni strumentali nuovi **generici** (nel 2022 passa al 6%);

- a favore esclusivamente delle imprese e' previsto un credito d'imposta, differenziato in base al costo sostenuto (**50%** fino a € 2,5 milioni, 30% da € 2,5 a € 10 milioni, 10% da € 10 a € 20 milioni)), per gli investimenti in beni strumentali nuovi **"Industria 4.0"** di cui alla Tabella A della L. 232/2016. Per i beni immateriali di cui alla Tab. B (immateriali 4.0) il credito d'imposta e' del 20%.

➡ Evidenziamo che con la nuova Legge sono agevolati al 10% anche gli investimenti in beni immateriali ordinari (software generici), cioe' diversi da quelli di cui alla Tabella B della L. 232/2016.

Per beneficiare di questo bonus la fattura d'acquisto deve contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione: **"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 1054 a 1058 Legge n. 178/2020"**. Per gli acquisti dal 16.11.2020 al 31.12.2020 nel dubbio si consiglia di applicare sia la dicitura vecchia (L. 160/2019), sia la nuova.

➡ Attenzione perche' senza questa dicitura si rischia la revoca del bonus.

N.B.

Inoltre, per gli investimenti in beni **"Industria 4.0"** di cui alle Tabelle A e B è inoltre necessario:

- predisporre una **perizia tecnica asseverata / attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000), ovvero una **dichiarazione** del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabelle A e B e che è interconnesso al sistema informativo aziendale;
- presentare una comunicazione al MISE - Ministero dello Sviluppo Economico - utilizzando un apposito modello ancora da approvarsi.

Noi suggeriamo sempre una perizia, non giurata, di un terzo (un ingegnere, un perito industriale, un Ente di certificazione) che attesti anche la data dell'avvenuta interconnessione.

Il bonus e' fruibile in 3 anni, in 3 rate di pari importo. Per i beni generici il bonus e' fruibile **dall'anno stesso** di entrata in funzione, per quelli **Industria 4.0 dall'anno stesso di avvenuta interconnessione**.

Nel caso di imprese con fatturato inferiore ad €5 milioni il bonus relativo si soli beni ordinari e' fruibile in un anno.

Codice tributo, a seconda dell'agevolazione, 6935 per i beni ordinari, 6936 per i beni dell'All. A e 6937 per i beni dell'All. B.

Differenze col precedente bonus

Salta subito all'occhio che la misura del bonus e' stata potenziata, dal 6% al 10% e dal 40% al 50%. Inoltre il periodo di fruizione e' stato accorciato in generale da 5 a 3 anni.

Condizioni per beneficiarne:

- rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Esclusioni

Non sono agevolabili gli investimenti in:


- fabbricati
- autovetture ed autoveicoli, salvo gli autocarri se inerenti all'attività d'impresa (no taxi)
- beni con aliquote d'ammortamento inferiori al 6,5%

Inapplicabilita' dei limiti

Il nuovo credito d'imposta non e' soggetto ne' ai limiti annuali di compensazione nel quadro RU della Dich. dei redditi (€ 250 mila), ne' al limite generale annuale di compensazione in F24 (€ 700 mila elevato solo per il 2020 ad € 1 milione).

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta **non e' tassabile** Irpef/Ires/Irap.

 **IMPORTANTE** - Concludendo, i contribuenti interessati dovranno prossimamente compilare 3 prospetti:

- il primo per la coda dei super/iperammortamenti sui beni strumentali acquistati fino al 31.12.2019;
- il secondo per quelli acquistati nel 2020 fino al 15.11, distinguendoli a seconda del bonus fruibile (6% o 40%) ;
- il terzo per quelli acquistati dal 16.11.2020 al 31.12.2020, distinguendoli a seconda del bonus fruibile (10% o 50%).

Allegando copie delle fatture d'acquisto per un eventuale controllo.


Bonus adeguamenti ambienti di lavoro - art. 120 DL Rilancio 34/2020

Ricordiamo che questo bonus e' un credito d'imposta pari al pari al 60% delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Beneficiari sono imprese e professionisti che esercitano in locali aperti al pubblico, la cui attività però rientri fra i codici attività indicati nella Circolare 20/E/2020. Il bonus fruibile è pari al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro, quindi il credito d'imposta non può eccedere i 48.000 euro.

Per l'accesso al bonus occorre presentare un'apposita comunicazione all'Ag. Entrate ed il bonus e' fruibile già da gennaio 2021 e fino al 30.6.2021 tramite compensazione in F24 indicando il codice tributo 6918, denominato "CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – art. 120 DL 19.5.2020 n. 34". In alternativa il credito d'imposta può essere ceduto.

il suddetto codice tributo va esposto in F24 nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 va indicato il valore "2021".

Bonus sanificazione

 Il bonus sanificazione e' già utilizzabile in compensazione a partire dal 16.1.2021 col codice tributo **6917**.

Ricordiamo che, con l'ultimo stanziamento del Governo, il bonus, originariamente previsto nella misura del 60%, ammonta al **28,30%** delle spese sostenute.

Questo credito d'imposta e' **intassabile** Irpef/Ires/Irap, può essere portato in compensazione in F24, oppure in sede di versamento delle imposte sui redditi, può essere ceduto a terzi.

Come ogni contributo, va poi evidenziato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

E' bene controllare che l'ammontare delle spese corrisponda a quelle effettivamente sostenute nel 2020, verificando anche quanto calcolato dall'Ag. Entrate nel cassetto fiscale.

Proroghe dei vari bonus edilizi ed altre proroghe

Segnaliamo la proroga della detrazione **110%**, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute in generale fino al **30 giugno 2022**, nonché la ripartizione in **4 quote annuali** di pari importo, in luogo delle 5, per le spese sostenute nell'anno 2022.

Prorogato al 2021 il bonus **50%** per ristrutturazioni edilizie nonché il bonus **50%/65%** per riqualificazione energetica.

Prorogato al 31.12.2021 anche il bonus facciate **90%**.

Anche il **bonus mobili** e' stato prorogato al 2021 e potenziato da € 10.000 a € 16.000, purché i lavori di ristrutturazione cui sono collegati siano iniziati a partire dall'1.1.2020.

Anche il c.d. **bonus verde** e' stato prorogato al 31.12.2021.

Prorogati anche i termini per procedere alla **rivalutazione del costo dei terreni e delle partecipazioni** non quotate possedute da privati alla data dell'1.1.2021: la perizia di stima va effettuata entro fine giugno ed il costo e' pari all'11% del valore periziato.

Prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta per investimenti in **Ricerca e Sviluppo**.

Prorogato per il 2021 e 2022 il **bonus pubblicita' 50%**, ma con esclusione della pubblicita' in radio e TV.

Viene istituito per il 2021 ed il 2022 il c.d. **bonus rubinetti**, vale a dire un credito d'imposta del 50% per l'acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Inoltre viene istituito per il 2021, allo scopo di limitare il consumo dell'acqua, anche il c.d. **bonus idrico** (chiamato anche bonus WC) per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a

scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

Tra la pioggia di bonus concessi, citiamo anche il **bonus per il locatore** che riduce il canone di locazione di un appartamento, sito in un Comune ad alta tensione abitativa, adibito ad abitazione principale dal conduttore. Il bonus e' pari al 50% della riduzione (salvo esaurimento risorse), col massimo di € 1.200/anno.

Segnaliamo anche l'estensione ad aprile 2021 del credito d'imposta per locazioni delle imprese turistico-ricettive che presentino un calo del fatturato.

Infine ricordiamo la scadenza del 31.1.2021 per la presentazione del modello **Bonus Pubblicita'** a valere sul 2020.

IVA - Note di Credito su procedure concorsuali chiuse (fallimenti, concordati, ecc.)

A fine anno e' bene controllare l'andamento delle procedure concorsuali in essere, allo scopo di poter recuperare l'Iva sulle fatture rimaste impagate.

Infatti, se un fallimento e' stato chiuso dal Curatore, ci sono i presupposti per considerare definitivamente persa anche l'Iva (l'imponibile e' gia' stato messo nei costi come perdita), pertanto e' possibile emettere una Nota di Credito al solo scopo di recuperarla.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.12.2020 n. 593, ha precisato che, ai fini dell'infertilità della procedura fallimentare e dell'emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 c. 2 DPR 633/72, occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o, in mancanza, alla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento.

Verificato tale presupposto, la nota di credito deve essere emessa (e l'Iva detratta) **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto** (diciamo 30 aprile). Non è ammissibile, invece, far valere la detrazione IVA con la dichiarazione presentata nel maggior termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

Se la nota di variazione non è emessa in questi stretti termini, il diritto al recupero di quell'Iva non può più essere esercitato. Caso particolare: nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, la curatela non aveva notificato il provvedimento di chiusura del fallimento al creditore, il quale veniva a conoscenza della conclusione della procedura casualmente, in modo quindi incolpevole, dopo lo scadere del termine utile per la emissione della Nota di Credito. In tal caso, per recuperare l'Iva, l'Agenzia Entrate ha affermato che si può presentare entro 2 anni istanza di rimborso ai sensi dell'art. 30-ter DPR 633/72.

Adempimenti esportatori abituali e loro fornitori

Restiamo tranquilli, nulla e' cambiato per fortuna, ma ogni tanto e' bene ripassare la materia viste le sanzioni.

Le operazioni verso gli esportatori abituali possono essere effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 c.1lett. c) Dpr 633/1972 a condizione che:

1. il **cliente** esportatore abituale predisponga e **trasmetta la dichiarazione di intento** per via telematica all'agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione; non si sa bene il perché ma e' stato eliminato l'obbligo di trasmettere al fornitore copia della Dichiarazione d'intento. Per fortuna i clienti continuano a farlo;
2. il **fornitore** riscontri telematicamente **prima della consegna del bene** e verifichi nel proprio cassetto fiscale l'invio della dichiarazione di intento da parte del cliente esportatore abituale, **conservando la stampa** con la data e riportando nella fattura emessa gli **estremi del protocollo** di ricezione della dichiarazione d'intento attribuito dall'Ag. Entrate.

Sono stati eliminati i seguenti adempimenti:

- 1) l'obbligo per l'esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate (ma fortemente consigliato);
- 2) l'obbligo per l'esportatore abituale e per il fornitore di numerare, annotare e conservare le dichiarazioni di intento emesse e ricevute (ma suggeriamo di continuare a farlo, anche per i controlli e per evitare splafonamenti);
- 3) l'obbligo per il fornitore di riportare nella dichiarazione Iva i dati delle dichiarazioni di intento ricevute, ex quadro VI.

Rivalutazione dei beni d'impresa

Ci riallacciamo alla nostra **Circolare del 15.9.2020**, nella quale abbiamo evidenziato i vantaggi che talune imprese possono ottenere effettuando nel bilancio 2020 la rivalutazione di uno o più cespiti aziendali.

Il costo di tale rivalutazione e' modesto (il 3%) e consente sia di migliorare l'aspetto del bilancio al fine del merito creditizio, sia, in presenza di futuri bilanci positivi, di stanziare maggiori quote di ammortamento. In particolare e' possibile, in presenza di riscatti di leasing anche immobiliari, adeguare il basso valore di riscatto ai correnti valori di mercato.

In conclusione Vi suggeriamo, rileggendo la Circolare del 15.9.2020, di ponderare la convenienza di una rivalutazione.

Aliquota Enasarco per il 2021

Per il 2021 e' stata confermata l'aliquota applicata nel 2020, cioe' il **17%**, a carico al 50% tra agente e mandante.

Bollo sulle fatture elettroniche: nuove scadenze dei pagamenti

Ricordando che Il 20 gennaio 2021 scade il termine per pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del IV trimestre 2020, a partire dalle fatture emesse nel 2021 sono cambiati i termini di scadenza.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

In base alle nuove disposizioni, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel **primo, terzo e quarto** trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 1 DM 4.12.2020), salvo il **secondo** trimestre che ha un mese in piu'.

Pertanto per le fatture elettroniche emesse nel 2021 i termini scadono:

- il **31.5.2021**, in relazione al primo trimestre (gennaio-marzo) 2021;
- il **30.9.2021**, in relazione al secondo trimestre (aprile-giugno) 2021;
- il **30.11.2021**, in relazione al terzo trimestre (luglio-settembre) 2021;
- il **28.2.2022**, in relazione al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2021.

Attenzione

Tuttavia, se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera l'importo di 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre. Se poi l'imposta complessivamente dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non superi ancora l'importo di 250 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.

Il controllo dell'Ag. Entrate

Anche se parliamo di un bollo da 2 euro, il Fisco ha istituito dall'anno 2021 una procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, non recanti l'annotazione di assolvimento dell'imposta, inviate tramite il Sdl.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali a suo giudizio l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del contribuente entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Qualora il contribuente ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, il bollo non vada applicato, occorre procedere, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. In mancanza, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Ricordiamo che il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl puo' essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito stesso dell'Agenzia, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.

Modalità di versamento

L'imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro), ricordando che sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, sezione "**Fatture e Corrispettivi**", è presente il **servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta** sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sdl. Il servizio e' presente gia' trascorsi 10 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato con due modalità:

- con il servizio presente nell'area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale
- oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dall'Agenzia delle entrate. In questo caso i codici tributo da utilizzare in relazione al trimestre di competenza sono i seguenti:
 - 2521 per il primo trimestre
 - 2522 per il secondo trimestre
 - 2523 per il terzo trimestre
 - 2524 per il quarto trimestre

Notiamo che, nonostante l'esiguita' del tributo, siamo riusciti a complicare anche una normale scadenza di pagamento.

Esportazioni triangolari

Il triangolo e' costituito dal primo cedente, ad es. italiano, il quale vende ad un secondo soggetto, il promotore della triangolazione, che e' il soggetto intermedio (primo cessionario e secondo cedente) che a sua volta ha effettuato la vendita al terzo soggetto, che e' il cliente extraUE finale.

La risposta all'interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 n. 580 ha ribadito le condizioni per l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA alle c.d. esportazioni triangolari, nonché per la maturazione del plafond per i soggetti che si qualificano come esportatori abituali.

Condizioni per il regime di non imponibilità

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il regime di non imponibilità IVA ex art. 8 c. 1 lett. a) del DPR 633/72 (esportazioni), in presenza di una cessione all'esportazione di tipo triangolare, si applica a condizione che:

- i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- il trasporto o spedizione dei beni all'estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del primo cedente, anche su incarico del promotore della triangolazione;
- il promotore e il cliente extra-UE non acquisiscano la disponibilità dei beni all'interno del territorio dello Stato italiano. In merito a quest'ultima condizione, non si ritiene che il promotore acquisisca la disponibilità dei beni allorquando si occupa dell'assemblaggio e della certificazione della merce che rimane di proprietà del primo cedente.

Prova dell'avvenuta esportazione

Il primo cedente deve trasferire i beni al di fuori della UE e può dare prova dell'uscita dal territorio comunitario mediante:

- apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore e presentata all'atto dell'esportazione in Dogana;
- successiva integrazione del documento con la menzione dell'uscita dei beni dal territorio della UE oppure, in alternativa, ricevendo copia del documento doganale di esportazione, intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione.

Conservazione digitale del libro giornale, del libro inventari, dei Registri Iva, ecc.

Puo' interessare le aziende di grandi dimensioni con un numero di fatture e di registrazioni elevato.

Attualmente, pensando per il momento al solo giornale, puo' essere oneroso stampare migliaia di pagine, con applicazione del bollo da 16 euro ogni 100 pagine stampate o frazione.

Puo' allora diventare conveniente conservare tale Libro giornale in formato digitale. Cosa significa?

Che il file del Libro giornale, anziche' essere stampato, puo' essere salvato, ad es. in formato PDF, sottoposto alla firma digitale (per evitare contraffazioni) anche da parte della stessa azienda, quindi affidato in conservazione a terzi (ad es. Infocert, Saage, ecc.).

Vantaggi: risparmio dei tempi di stampa, del costo della carta e dei toner; nessuna occupazione di spazi dell'azienda per la conservazione cartacea, eliminazione del rischio di perdita, distruzione o sottrazione dei documenti, consultazione rapida delle registrazioni; infine risparmio di bolli in quanto il pagamento del bollo da 16 euro e' commisurato a 2.500 registrazioni in partita doppia (e non a 2.500 righe).

Tasso legale d'interesse 2021: 0,01%

Dall'1.1.2021 il tasso legale scende dallo 0,05% allo 0,01%.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare in libera consultazione anche sul sito www.studio-dott-comm.it.